

# Sconto fino a 3.250 euro all'anno

Alessandro Rota Porta

— In base alla circolare 3/2016 del ministero del Lavoro, i datori di lavoro che stabilizzeranno i collaboratori potranno beneficiare dell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (nel tetto massimo di 3.250 euro annuali) per un periodo di 24 mesi dalla data della stabilizzazione del lavoratore.

Per accedere al bonus occorre però rispettare tutte le condizioni richieste dalla legge 208/2015: entrando nel dettaglio sulle specifiche operative, per analogia, si possono ripercorrere le istruzioni fornite dall'Inps nel corso del 2015 a chiarimento dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla legge 190/2014, le cui modalità applicative erano pres-

soché identiche alla nuova versione dell'agevolazione, disciplinata dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 178).

Tra i principali requisiti richiesti è bene ricordare come siano escluse dal beneficio le

## I VINCOLI

Taglio del 40% dei contributi per un biennio ma niente agevolazione se l'azienda sta usufruendo di ammortizzatori sociali

assunzioni realizzate da datori di lavoro interessati da sospensioni dell'attività con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata

all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori.

Inoltre la fruizione dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dalla legge 296/2006, ossia alla regolarità degli obblighi contributivi e all'assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (quindi al possesso del Durc, come ha ribadito la nota del ministero del Lavoro 1677/2016) nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Più generale il bonus si potrà incassare anche nei confronti delle stabilizzazioni di collaborazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza ricorrere alla procedura procedura di

regolarizzazione, essendo comunque consapevoli che si corre il rischio di dover restituire il beneficio contributivo, oltre al pagamento delle sanzioni civili correlate e agli interessi di legge.

Infatti, qualora queste situazioni formino oggetto di accertamento, l'ispettore potrà disconoscere il precedente rapporto di collaborazione, laddove ravvisi gli elementi che configurino lo stesso quale rapporto di lavoro subordinato "mascherato": in quel caso sarà il datore di lavoro a dover provare che l'esplicazione fattuale della collaborazione era effettivamente caratterizzata da connotazioni che la rendevano distinta rispetto al nuovo rapporto di lavoro dipendente.